

Prot. n. 1940/D

Treviso, 8 ottobre 2020

OGGETTO: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

### IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI i propri provvedimenti n. 1892/D del 9 marzo, n. 1893/D dell'11 marzo, n. 1895/D del 12 marzo, n. 1900/D del 23 marzo, n. 1903/D del 2 aprile, n. 1906/D del 13 aprile 2020, n. 1908 del 2 maggio 2020, n. 1910/D del 18 maggio, n. 1920/D del 15 luglio;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 che ha disposto la proroga delle misure previste dal DPCM 7 settembre 2020 fino all'adozione del nuovo DPCM e comunque non oltre il 15 ottobre 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione del Veneto n. 100 del 16 settembre 2020 e n. 105 del 2 ottobre 2020;

RITENUTO, in attesa dell'emanazione del nuovo DPCM previsto dall'art. 5 del D. L. 125/2020, di adeguare le disposizioni oggi vigenti;

Ad integrazione di quanto previsto dal provvedimento n. 1920/D del 15 luglio 2020

### DISPONE


All'interno dei locali della Provincia è obbligatorio avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

I dipendenti dell'Ente devono sempre indossare la mascherina in tutti i casi in cui si spostano dal proprio ufficio o si trovano a contatto con altre persone; è possibile evitare l'uso della mascherina all'interno del proprio ufficio se da soli o se è assicurata la distanza di almeno un metro da altri colleghi.

Per l'accesso agli Uffici da parte di soggetti esterni devono essere utilizzate mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante. Tutti i soggetti interessati sono invitati a privilegiare modalità di contatto telematiche o telefoniche e a recarsi presso gli stessi esclusivamente previo appuntamento.

Va evitato, a livello precauzionale, nello svolgimento dell'attività lavorativa, che si vengano a creare situazioni di particolare affollamento dei locali, tali da non permettere un adeguato distanziamento tra le persone; in caso di ricevimento di soggetti esterni va privilegiato l'uso delle sale riunioni che devono essere adeguatamente arieggiate prima e soprattutto dopo ogni riunione.

Il personale che occupa uffici in condivisione con altri colleghi, qualora preveda di ricevere pubblico (anche una sola persona) deve utilizzare le sale riunioni.



Le riunioni - conferenze di servizio, commissioni, etc. - vanno svolte prioritariamente in modalità telematica, salvo il caso per il quale per evidenti ragioni organizzative non risulti necessario lo svolgimento in presenza.

Nel caso di utilizzo delle sale riunioni da parte di soggetti esterni, per incontri istituzionali, corsi di formazione o altre attività preventivamente autorizzate, in aggiunta alle disposizioni previste dal provvedimento del 15 luglio, è fatto obbligo all'organizzatore di misurare la temperatura prima dell'ingresso nella sala ed impedire l'accesso in caso di rilevazione superiore a 37,5°.

Sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 1920/D del 15 luglio 2020.

Il presente provvedimento ha efficacia da giovedì 8 ottobre 2020 fino a nuove disposizioni.

Il Settore Affari Generali è incaricato di dare attuazione al presente provvedimento e di curarne la comunicazione ai dipendenti, al pubblico, agli Enti che hanno sede presso il complesso Sant'Artemio e al servizio di vigilanza.

Il Responsabile del Settore, ove necessario, può richiedere l'ausilio della Polizia Provinciale per il rispetto delle presenti disposizioni.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

Il presente provvedimento è soggetto a modifiche sulla base delle indicazioni che provengono dalle Autorità competenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
avv. Carlo Rapicavoli